BIBLIOTECA DI FIRENZE
MAG. CENTRALE

Avv. ANTONIO BIANCHEDI
DI FORLÌ

Il raggiro grossolano nella truffa

e

il gioco delle tre carte

FORLÌ,
Casa Editrice, Ditta L. Bordandini
1910

Il raggiro grossolano nella truffa e il gioco delle tre carte

Lo enuncia il titolo.

Questa volta è un soggetto di arte giocoliera. Non di quella lecita, ingegnosa, istruttiva, che diletta e sorprende dalla ribalta del palcoscenico o dall'arena del circo; — ma di quell' altra degenere, proibita, immorale, che si occulta guardinga e sospettosa tra le folle, nel disordine e nel chiasso delle fiere, o si arresta appartata nell' aperto delle campagne presso le case dei villaggi, girando l' occhio dintorno, per la paura che l' agguanti la ronda degli agenti, nell' atto che funziona lussuriosa la sua scaltrezza disonesta.

L'arte adunque, che presenta le sue antitesi, come la natura: — l' ape portentosa, che lavora taciturna e affaccendata per produrre, e la vespa fannullona e petulante, che va ronzando per pungere: — l' anguilla, che viene dalla valle ad allietare il desco dei gaudenti la vigilia del corpacciuto natale, e la biscia, che si attorciglia e striscia fra gli sterpi della foresta, a spaventare sibilando la scalza forosetta, che va per l' erba. In sostanza, la scienza mistica del bene e del male, che pervade il mondo, e che, nel regno del pregiudizio, accompagna il destino degli uomini, insieme confondendo i buoni e i malvagi.

Il giocoliere è riuscito a trovare nella fiera il posto adatto a sperimentare l' agilità meccanica delle sue dita, e con la scorrevole parlantina, ch'è la risorsa dei cerretani di piazza, à già dintorno radunato il cerchio dei curiosi, che ascoltano imbambolati, e osservano, senza battere palpèbra, la prova del prestigio, che abilmente va ripetendo, perchè apparisca agevole la vincita e qualche gonzo s' invogli a non lasciarsi sfuggire la fortuna.

À fra le mani tre carte, che separò da un mazzo comune e che presenta scoperte agli astanti. Una di esse è una figura. Le maneggia. le sposta, le confonde, accompagnando la manovra con la loquacità e le movenze del destreggiatore, e finisce per distenderle coperte, invitando alla scommessa.

Puntare su la figura, significa vincere la posta.

È gioco d' azzardo ?

Si potrebbe anche dubitarne. Perchè, quando si tratta di sole tre carte, che il giocoliere espone alla vista della gente, che gli è dappresso, passandole e ripassandole fra le mani, sotto il controllo di un pubblico attento, un occhio addestrato, che seguisse la figura ne' rapidi passaggi, potrebbe riuscire a coglierla, con quella stessa abilità, che lo fa colpire il centro di un bersaglio, che si move e sparisce, o indovinare dove andò la palla, che il prestigiatore tolse al bossolo, sotto il quale aveva mostrato di riporla.

E allora esula l' essenza, che concreta il gioco d' azzardo, dove l' abilità dell' uomo può valere a regolare gli eventi, incatenando la fortuna.

Ma sia pure gioco d' azzardo. Ciò non riguarda e non interessa la nostra tesi.

La nostra tesi è quest' altra.

Il giocoliere, nell' atto, che presenta le tre carte agli astanti radunati, ricorre a un' astuzia. Fa apparire una piccola piega a una punta della carta, che rappresenta la figura, e finge di non avvedersene. Invece è il contrassegno della scaltrezza, architettato a bella posta, perchè chi assiste, ceda alla lustra della vincita sicura e s' avventuri volontieri all' apparente, facile cimento della scommessa. Poi maneggia le sue carte, le rigira sotto il magico influsso della chiacchiera perenne, che distrae, e con la mossa veloce, che segna l' attimo del colpo di prestigio, le distende l' una dopo l'altra sotto gli occhi immobili dei presenti.

La certezza di vincere a buon mercato, spinge taluno a estrarre la moneta e a mettere la posta su la carta dalla punta piegata; ma la posta, fra il dispetto di chi à giocato e la beffa degli spettatori, mette subito le ali, per entrare nelle tasche del giocoliere sorridente, che, durante la manovra delle carte fra le dita, à saputo raddrizzare la piega su la figura, che vincerebbe, per farla comparire a un tratto su di un' altra carta, che perde.

Un' insidia dunque tesa in tutte le forme.

E allora chi à perduto in questa guisa, si abbandona alla collera, che l' assale, protestando contro l' inganno. E si solleva intorno la bufera, per la difesa del debole tradito, contro la impudenza del giocoliere, cui si grida di mettersi alla strada a svaligiare i passanti. Egli intanto à riposte le sue carte e quatto quatto si è affidato alla prudenza delle gambe, sottraendosi per vie tortuose alle ricerche della forza arrivata in ritardo.

Il giocoliere à commessa una truffa?

Ecco, che dall' argomento semplice e arido

qual' è in sè stesso il gioco delle tre carte, noi assurgiamo ai principi generali del diritto.

E cosi spunta la quistione del nostro esame.

Le autorità giudiziarie, che si occuparono di questo caso, risposero, senza incertezze, di si. Videro, nella piega girante sulle carte, l' estremo del raggiro e non ne dubitarono. Sicchè lo scaltro giocoliere, passò, al cospetto della legge, per un volgare truffatore.

Fu esatto il giudizio?

Non ci pare.

Forse fece velo l' immoralità, che prese il posto del delitto. Ma, se merita a ragione un buon colpo di staffile, non va confusa la immoralità con gli elementi, che richiede il delitto per esistere. Se questi mancano, o non concorrono tutti, ch' è lo stesso, il delitto non esiste. Resterà l' azione immorale, come una buona vicina di casa, esposta al biasimo e al dileggio degli onesti, alla pari di tant' altre, che si arrestano nell' anticamera del codice penale, pure inoltrandosi fin presso alla soglia, ma non si avrà la materia per infliggere una condanna, ch' è compatibile solo col delitto.

E noi dissentiamo senza esitanza, perchè il delitto fu male definito, mancando il mezzo, che la legge espressamente coordinò alla finalità della truffa. Sicchè è avvenuto, che si è esagerato nella misura della colpa e si sorpassarono di conseguenza i confini del gioco d' azzardo, non solo per un eccesso di preoccupazione giuridicamente ingiustificata, ma sibbene anche per una interpretazione politicamente antiquata, che, come vedremo, stride troppo coi tempi, che ànno le loro esigenze e reclamano il loro posto anche nelle leggi.

Intanto cominciamo col dire, che non tutte le astuzie valgono in diritto a concretare il mezzo della truffa.

È principio indiscusso, sul quale è vano soffermarci. Sicchè conviene distinguere da astuzia ad astuzia.

E se ai giudici, che sentenziarono in argomento fin quí, parve sufficiente quella del giocoliere, per trarre in inganno, a noi davvero non sembra. Si tratterebbe così di un errore giuridico, che li condusse a convertire in delitto, quella, che sostanzialmente non era che una semplice contravvenzione. E che tale restava, non ostante l' astuzia della piega, per noi inadatta a travisarla.

E non passi per ardita la nostra affermazione; perchè il pensiero, che esporremo, moderno quanto si vuole, ma essenzialmente logico, non è che la risultante di una interpretazione assimilatrice della legge, messa in armonia con le conquiste della civiltà progredita, che, ingentilendo i costumi e raffinando la ragione, à diffuso fra la gente tanto risveglio di intelletto e tanta scuola di pratici insegnamenti.

Come il sole illumina il mondo, sottraendolo al buio delle notti, così i nuovi orizzonti irradiano lo spirito delle leggi, perchè non servano alle tenebre dell' ignoranza. Tutto sfavilla luce d' intorno a scuotere ogni letargo, e il grande artefice del progresso civile, che à rifatto agli uomini il midollo entro le ossa, à già segnato il tramonto dei dormienti. Per cui, quando i praticì della giurisprudenza, nel caso, che ci occupa, si orienteranno verso un concetto più razionale del diritto, modernizzandolo, per svecchiarlo delle grinze, che l' ànno incartape-

corito nelle menti dei nonni, e sollevarlo agli splendori dell' êra nuova, che vi stampi la sua impronta, allora il nostro pensiero troverà facilmente un' eco giuridica nelle sentenze, che i giudici pronuncieranno, innovando il passato.

Tutto si evolve nella vita dei popoli; e le leggi, che li accompagnano nel loro cammino, come fanno le ruote degli ingranaggi addentellate insieme, si evolvono pur esse, unitamente al senso della loro interpretazione, che, per essere armonica, à da corrispondere sempre con esattezza allo spirito filosofico delle sociali necessità, come la immagine attraverso la riflessione dello specchio. È il principio della reciprocanza o del ricambio, che, come nell' organismo della vita animale, così in quello della vita giuridica, regola il funzionamento del diritto, associando il moto delle leggi a quello delle genti. È il carro, che segue la guida, che lo trascina. È il filo che va dietro al suo ago.

Perchè il gioco, non quello che lascia l' animo tranquillo e che ricrea tra un sorso di caffè e una presa di tabacco, nella giuliva spensieratezza dei nostri vecchi, che accumulano i secoli presso il tavolo della metodica partita, per dar riposo alle gambe disubbidienti, ma quell' altro, ch' è la tisi terribile d' ogni domestica economia e d' ogni senso morale, continuerà purtroppo le sue ansie e le sue dissolutezze, fin che negli uomini corrotti vibrerà un' anima folle per la cupidigia del facile guadagno, che maggiormente travia, quanto più stimola e disinganna. Come chi incappa in terreno melmoso, che più si sprofonda, quanto più si arrabatta.

E i giocolieri delle tre carte, che speculano su l' intrigo, che non è certo il lavoro degli one-

sti, continueranno errabondi per le fiere, lungo il piano e su per il monte, dove la folla li attira, come i sepolcri l' upupe carnivore, adescando i creduli con la figura e la sua piega, fin che non li acciuffi la stretta poderosa del carabiniere, ch' è riuscito alla sorpresa.

Or cominciamo col dimandarci una cosa assai nota: qual' è il fine, che si propone la truffa?

Indurre alcuno in errore, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto. Ecco il fine, che si propone.

E in quale maniera?

Con artifizi o con raggiri.

In sostanza, con una forma di inganno, perchè i termini si equivalgono. Ma se il filologo à ragione di dire che il nostro idioma non à sinonimi, il legislatore non può nella sua legge, che dev' essere precisa nella scelta delle parole, avere insieme riuniti due vocaboli d' identico significato. La differenza sta tutta quanta nel modo di foggiare l' inganno. La stessa differenza, che passa tra due vasi, uno ricco di fregi e di ornati variopinti, l' altro spalmato alla meglio di uno strato di colore. Se la veste è sfarzosa, accuratamente composta con arte raffinata, anche nelle trine e nei ricami, ecco l' artificio; se la veste è invece dimessa, disadorna nella sua semplicità, ecco il raggiro. In conclusione occultano entrambi un' insidia, simulando una realtà, ma diversificano nell' apparato della simulazione. L' artificio rappresenta la parte più nobile, esprime il senso dell' aristocrazia nel delitto. Il raggiro è più plebeo.

Ma non ogni artificio o raggiro è valido mezzo alla consumazione della truffa. È un assioma dot-

trinale, su cui non si discute e che origina dal fatto, che la legge ebbe la cura di specializzare il tipo dell' artificio o del raggiro, che volle. À fatta lei, nella sua concezione intellettuale, la scelta di una qualità, da cui non è lecito decampare. Lei stessa à curato il suo scarto, come si fa delle cose inutili, conservando le migliori, e si è fissata nella indicazione di un mezzo, dal quale non si può assolutamente prescindere.

Sicchè, qualunque altro, che, per la sua indole, non possa essere compreso nella designata specificazione, deve di logica e giuridica necessità riguardarsi come un artificio o un raggiro d' altra specie, che, come ricusato dalla legge, si presume non serva a far conseguire la finalità del delitto. E questa presunzione legittima origina direttamente dal linguaggio, che usa, e dalla condizione, che prescrive rigorosamente la legge, quando, esigendo una ben definita qualità di artificio o di raggiro, è venuta a escluderne qualsiasi altro, che a questa qualità, pensatamente eletta, non appartenga. Insomma, il mezzo, che deve essere coordinato alla truffa, à da comporsi di quella orditura, che nel pensiero della legge può renderla possibile e perciò deve presentare quegli speciali requisiti, per cui la legge à da sentirsi indotta a intervenire con la sua protezione. Fin che si tratta di parole, che durante un diverbio di piazza, s' incrociano nell' aria, come i lampi in una notte estiva, satura di elettricità, la guardia, che perlustra, passa indifferente, lasciando ai litiganti di sfogare così la collera, che li accese ; ma, se interviene un atto di minaccia, che comprometta la personale incolumità, allora si fa strada tra la folla dei curiosi, per interporre l' autorità della forza e accompagnare in guardiola.

Un altro artificio qualsiasi o un altro raggiro, potrà anche riuscire a indurre in errore e a procurare a sè o ad altrui l' ingiusto profitto, che la legge intende reprimere, ma è troppo chiaro, che, se il fine del delitto è conseguito con l' uso di un mezzo, che non sia quello strettamente legale, la truffa punibile non esiste, come non derivata da quell' estremo particolare, che la legge fissò come unico valido e che il giudice non può capricciosamente sostituire. Quell' estremo à da essere la genuina marca di fabbrica, che accompagna la merce, garantendone l' origine. Se no, sarebbe un travisare bizzarro gli elementi organici del delitto, un introdurre la illegalità nella legge, scompaginandone la costituzione. Sicchè non è l' evento conseguito, che deve avere virtù d' influire sul mezzo. Il mezzo rimane qual' è. Sarà, volgarmente parlando, una truffa, perchè giunse allo spoglio della cosa altrui, ma non è una truffa giuridica. Di conseguenza, una immoralità, non un delitto.

Perchè d' altronde il legislatore à fissati con accurata precisione gli estremi d' ogni reato? Per distinguere nettamente il fatto, che, in rapporto al danno sociale, volle qualificare delitto, dall' altro, sia pur anche disonesto, che non esce dalla cerchia dei fatti ritenuti tollerabili: per fissare la barriera di separazione fra due codici, il civile e il penale, lasciando a cavalcioni le immoralità, perchè restino esposte allo scudiscio della pubblica censura. La convivenza sociale à sempre, nelle parole, nei modi, nei fatti, le sue convenienze; e queste sono come le acque correnti, che si contengono fra gli argini del loro letto. Potranno elevarsi rigonfie fino all' estremo livello, ma, fino a che non straripano, non recano disordine.

Gli estremi di un reato, sono in diritto, come, nella plastica, i lineamenti, che convengono a una fisonomia. La quale subito si trasforma e diventa un' altra, se qualche linea si sposta. È l' armonia, che cambia i suoi concenti, se della composizione musicale si è variata una battuta. E perchè, d' altra parte, nel diritto penale vige rigorosamente il canone del senso restrittivo, che ànno da avere le norme, che dispone il legislatore? Perchè sia posta una remora all' invadere della estensione, che darebbe adito alla licenza, diluendo il suo pensiero e determinando quel disordine senza confini, chè à voluto appunto impedire, col fissare negli estremi del reato i punti matematici del suo giuridico contenuto. Anche la legge punitiva è un' architettura, che à il suo compasso e le sue dimensioni. E non può essere mutata in una striscia di gomma elastica, che più si tira, più si allunga, rompendosi per far male alle dita.

Ecco perchè, in caso di truffa, la pratica prescinde dal risultato finale, che è il profitto conseguito, o semplicemente anche tentato dal colpevole. per fissare di preferenza la sua riflessione sul mezzo, di cui si valse, anatomizzandolo, per constatare se risponda alle prescrizioni della sua giuridica fisiologia. È sul mezzo posto in opera dal truffatore, che si concentra pertanto tutto l' esame del giurista, proprio come fa il medico col soccorso dell' orecchio, che ascolta attentamente in silenzio i battiti del cuore, il supremo pendolo dell' orologio della vita, per giudicare le condizioni del grande circolo irroratore.

Così, per questa via, è entrata nella dottrina la teorica, che il ricorso a una semplice menzogna

tante volte non arriva all' artificio o al raggiro, che la truffa richiede, come anima del suo organismo. Per cui l' uno e l' altro debbono necessariamente essere qualche cosa di più di una disadorna asserzione bugiarda. Quante volte difatti non accade, che, per nascondere una dura realtà, che tingerebbe il viso di vergogna, o perchè altri non penetri nel segreto di una personale riservatezza, che non si vuol rendere palese, si cerchi rifugio nel ripiego della simulazione, che nasconda la verità, per ottenere più facilmente dall' altrui arrendevolezza il richiesto favore di una sovvenzione? Quante affermazioni mendaci, rinvigorite spesso da imprecazioni sonore, non si odono nei pubblici mercati, per occultare i difetti delle merci, che cadono in contratto, magnificandone le virtù? Se la sovvenzione conseguita poi non si rimborsa e la merce comperata rivela più tardi i suoi vizii, chi oserebbe parlare di truffa?

É tempo dunque, concretando, di vedere quale sia la specie dell' artificio o del raggiro, ch' è prescritta dalla legge.

Dev' essere un' artificio o un raggiro, di per sè atto a ingannare o a sorprendere l' altrui buona fede. Sono le testuali parole della legge, esattamente riprodotte. Sicchè è il principio della idoneità del mezzo, che si ripete anche nella truffa.

Per cui è indispensabile tale un artificio o un raggiro, che abbia in sè stesso l' attitudine potenziale di trarre in inganno. Rompendo il ladro un riparo di solida materia, una finestra di legno ad esempio, posta dal proprietario a difesa e sicurezza delle cose sue, si dovrà parlare opportunamente di furto aggravato per il mezzo, cui il ladro ricor-

se, ma, se la finestra fosse invece stata chiusa da una fragile impannata di carta? Quello, che è pertanto condizione di solidità nel furto, diviene nella truffa condizione di attitudine. Sicchè converrà avere la meditata preordinazione di un piano bene architettato, che della realtà sia la simulazione più perfetta, e convinca, con le sue forme esteriori astutamente combinate, che non è soltanto un' apparenza, quella che si vede o che si ascolta. Perchè, non occorrerebbe dirlo, tutto il fondamento giuridico della truffa, rispetto al suo mezzo, sta nel sapere occultare così bene il tradimento, ch' è teso alla vittima, da destare nell' animo di lei la credenza di arrendersi, non a una insidia, di cui non ebbe nemmeno il sospetto, ma all'opera convincente della più persuasiva sincerità. Il trucco à da essere così bene riuscito, che la vittima non deve accorgersi che la ricciuta capigliatura bionda, nasconde, sotto la forma di una parrucca, il cranio spelato di un libertino del delitto, o che due baffi imponenti furono sotto il naso appiccicati, per dare alla persona una impronta di gravità più seducente. Insomma, deve arrendersi al miraggio di una realtà mascherata, senza accorgersi che vi s' infiltra un' arte da palcoscenico.

Laonde, se l' artificio o il raggiro deve avere in sè la virtù di far nascere nell' animo della vittima la credenza di quello, che non è, deve apparire innanzi tutto credibile nella sua organica costituzione. La esteriorità, di cui il truffatore riveste la sua macchinazione, deve essere di una naturalezza persuasiva. À da convincere.. E, per convincere, deve sembrare rispondente ai consigli e alle esigenze della ragione comune. Una stravaganza qual-

siasi, cui si affidasse, susciterebbe subito la diffidenza. Apparirebbe immediatamente impossibile. Urterebbe contro lo scoglio del buon senso, che move il riso, per tutto ciò, che, nella pratica umana, si ammanta di ridicolo. Che si direbbe, di chi, giocando a nascondiglio, come fanno i ragazzi, pretendesse di essersi bene riposto dietro l' uscio, lasciando allo scoperto un lembo della veste, che lo svela? Oppure, di chi, mascherandosi da femmina in un' orgia del chiassoso carnevale, comparisse a viso nudo tra gonnelle e arzigogoli donneschi?

Dunque, se non è credibile, si può dir subito, che il mezzo a cui ricorse il truffatore non è idoneo. E come nel veneficio esula il reato, se la sostanza avvelenatrice fu insufficiente o inadatta; come nell' omicidio, se l' arma, che si usò, meccanicamente era incapace a produrre la morte o la carica fu imperfetta, così nella truffa scompare la ragione giuridica del punire, se l' artificio o il raggiro, non poteva, per la sua indole organica, trarre in inganno.

Ma se, ció non ostante, riuscì a ingannare?

Prima di rispondere, ci domandiamo: se dunque il mezzo era inetto all' inganno, e ciò nulla meno questo si verificò, da chi dipese? Se per avventura fu la vittima, che diede aiuto al colpevole di eseguire il suo piano, prestandosi a perfezionarlo, di chi la colpa?

Qui si delinea la teorica del nostro studio.

Se, con mezzo inidoneo, riuscì ugualmente l' inganno, si à la truffa, rispondono i giuristi, che fondano esclusivamente sull' effetto, il giudizio della idoneità del mezzo, posto in scena dal truffatore. Essi ragionano così: ingannò, dunque l' artificio o

il raggiro era valido all' inganno; se non lo fosse stato, l' inganno non sarebbe avvenuto. E non è più possibile indagare sulla serietà o sulla stoltezza del mezzo sperimentato, quando, al di sopra d' ogni fisima accademica, la valutazione l' à fatta un testimonio, che non teme smentita, qual' è l' esito conseguito. Chi più eloquente del fatto compiuto?

Potrà essere pratica la ricerca in tema di tentativo, ma, a delitto consumato, il mezzo lo appalesa idoneo la realtà. Per tutti parla l' effetto, che si tocca con mano. Che giova perdersi a discutere se l' arma era o no atta a cagionare la morte, quando uccise? Che vale soffermarsi a impugnare, che difettava di potenza avvelenatrice la qualità o la dose della sostanza propinata, quando il veneficio si verificò?

Per verità i giuristi, ragionando così, si uniformano ai principi della scuola. Sarebbe errore pretendere di definire coll' evento finale il proposito del reo, perchè, è noto in dottrina, che l' evento non sta sempre in rapporto diretto coll' intenzione, altrimenti il legislatore avrebbe fatta cosa vana includere fra le scuse quella dell' ultrafine; ma si può bene dall' evento indurre la efficacia del mezzo, che il colpevole adoprò, posto che li concatena l' immediato nesso della causalità.

Però i giuristi devono distinguere; finché si tratta di uno di quei reati, che in diritto penale si chiamano formali, per cui la sola azione del colpevole basta ad esaurirli, sta bene che l' evento sia la prova dell' efficacia del mezzo adoperato, ma quando la sola azione del colpevole non è sufficiente, e, a perfezionare il delitto, occorre che le si as-

soci il concorso della volontà della vittima, il principio regolatore per noi deve essere diverso. E la truffa non è un reato formale, perchè per la sola azione del colpevole non può esistere. Questa azione potrà arrivare da sola al tentativo, ma scompagnata da quella della vittima, non potrà mai arrivare alla truffa consumata. Nella truffa, non è il cacciatore, che, attraverso le stoppie del prato o dentro il fitto incespicoso della boscaglia, va a colpire la selvaggina, che scova, e che tenta spaventata porsi in salvo stridendo; è invece quell' altro, che si rannicchia giù nello scavo di un fosso, in attesa che la cingallegra saltellante fra i rami, si getti sulla pania invischiata, dove un' altra la richiama dal suo carcere di vinchi.

Dunque fissiamo bene il concetto, che contiene tutto il fondamento del nostro studio. Nella truffa, conviene valutare esattamente la parte, ch' ebbe ciascuno nella consumazione del delitto, il truffatore e il truffato. E vederę quale delle due parti concorrenti, abbia potuto avere la preponderanza sull' altra. In sostanza, occorre conoscere, per opera principalmente di chi la truffa potè consumarsi. Perchè, se il mezzo, che usò il colpevole, era, secondo legge, atto a ingannare, niun dubbio che l' evento finale del danno arrecato alla vittima, debba essere riguardato come la conseguenza unica e necessaria di quel mezzo. Ma, se per la sua natura non lo era, e la truffa fu consumata lo stesso, non potrà dirsi davvero che l' evento sia stato la conseguenza diretta e inevitabile di quel mezzo, ma dovrà dirsi logicamente ch' è stato l' effetto di un' altra causa, che a quel mezzo si è aggiunta, ed estranea al colpevole. Sicchè a questa causa e-

stranea, che divenne prevalente e determinante, dovrà attribuirsi tutta la colpa del delitto compiuto. Specialmente quando, per la inidoneità del mezzo, il delitto non si sarebbe avverato, se quella causa non vi fosse concorsa.

E noi intendiamo col nostro studio colpire questa causa, per scagionare quel mezzo. Perchè non è giusto in diritto, che passi quale una vittima dell' inganno altrui, chi fu invece la vittima di sé stesso; nè che innanzi alla giustizia passi come reato un fatto, che, di per sé non potendo destare alcun allarme nell' ordine sociale, manca di quella impronta di pericolosità, che rende necessaria con la pena la repressione del delitto.

Mutano coi tempi le leggi, per seguire gli uomini, che camminano, e provvedere ai bisogni, che si trasformano. E mentre il mondo ascende intraprendente il monte luminoso della civiltà, irradiandosi di luce, si trasforma anche la natura nei sentimenti e nei pensieri, assimilando l' ambiente innovatore. Tutto si svecchia e tutto si modernizza: è il vento che soffia dagli orizzonti nuovi ad agitare l' universo. Anche le concezioni del diritto, modificano l' impronta e passano sui ruderi antichi, lasciando che vi svolazzino i gufi e vi crescano l' edere arrampicanti.

Splende omai dovunque il sole, che penetra col suo raggio negli angoli più oscuri, spazzando le ragnatele polverose, e l' onde del sangue purificato salgono a irrorare gli intelletti, perchè, come la rugiada sulle piante, li benefichi aprendoli alla luce.

Sicchè noi affermiamo, che la truffa, sia pure consumata, non deve esistere come delitto, quando il mezzo, che usò il colpevole per ingannare, fu

così grossolano e fuori del verosimile, che, per la stessa sua natura, non poteva essere atto all' inganno. E se, per sè stesso, era inetto, l'evento conseguito non può avere virtù di comunicare al mezzo adoperato un' attitudine, di cui era privo. Il mezzo resta intrinsecamente qual'era. Non credibile.

Che se l' evento dipese, non dalla influenza diretta del mezzo, impotente a conquistare la fiducia altrui, ma soltanto da una sciocca credulità, che agì contro la ragione la più elementare, allora è chiaro che la colpa non può essere del mezzo, ma sibbene della scempiaggine di un cervello, che per sfidare l' insidioso cimento, à dovuto, arretrando i tempi, porsi al di sotto dei cervelli comuni.

Sicchè vengono ad essere invertiti i termini: perchè il vero mezzo atto a ingannare, non è più l' artificio o il raggiro del truffatore, che, non avendo saputo rivestirlo di serietà convincente, lo rese debole e ridicolo, ma è la supina ingenuità del truffato, che gli viene incontro ad aintare e rendere completa l' opera manchevole. Fa l' ufficio di chi accorre a prestare soccorso a un caduto, altrimenti non si rialzerebbe, o di chi interviene a spingere per le natiche altri, che si arrabatta a insalire e non riesce a superare l' ostacolo. Tanto, che può dirsi, che l' attitudine all' inganno, che il truffato non troverebbe nel goffo adescamento del truffatore, la trova in sè stesso, quando, appartandosi da quella, che dev' essere la più comune opinione, agisce per la stravaganza di uno spirito, che defeziona, prestando al truffatore il complemento della sua opera imperfetta, mentre un poco soltanto di quella riflessione ordinaria, che si può dire istintiva, e che, dopo tutto, à da essere obbli-

gatoria per gli intelletti ragionanti, avrebbe bastato ad evitare l' inganno.

In sostanza è il truffato, che concorre principalmente a divenire il truffatore di sè medesimo, perchè la idoneità del mezzo, la crea in effetto la vittima, non il colpevole. È lei, che aguzza il coltello spuntato, per infilzarvisi da sè stessa. È lei, che spalma di sapone la corda, perchè il nodo divenga scorrevole attorno al suo collo. Di chi la colpa, se dal basso della via, tendendoti le braccia in atto di aiuto, t' invitassi a gettarti dall' alto della finestra, e tu, invece di stringerti nelle spalle e rispondermi ridendo che sono un pazzo, spiccassi risoluto il salto, facendo il volo per fracassarti le ossa? Nessuno oserebbe affermare che la colpa fu del mio invito gioviale, perchè tutti sanno, che, abbandonarsi dall' alto lanciandosi nel vuoto, significa esporre a grave rischio la vita.

Anche nella truffa adunque può riscontrarsi una forma di suicidio, a cui il truffato ricorre, sacrificando la sua sostanza, per non voler comprendere, quel che del resto tutti ànno da capire, che camminare diritto dov' è scavata una fossa profonda, si finisce per cadervi e voltolarvisi dentro, fiaccandosi il dosso. La truffa è un delitto, che, per sussistere, à bisogno del concorso di due persone: una, che tenda la rete e un' altra, che vi si getti. Se quella, che la tende l' à così bene disposta, da occultarla con astuzia, tanto che l' altra vi si ammagli senza avvedersene, l' abilità è tutta del truffatore, che quale spiritista, che a sè tragga il soggetto addormentato col fluido delle dita, à saputo riuscire a fare il colpo, senza scoprire la sua mossa. Egli à trovata la maniera di asservire la volontà

della vittima al suo programma delittuoso. Fu la efficacia del mezzo, che la vinse. La truffa è perfetta.

Ma se invece quella, che tende la rete, non si cura di celarne le traccie o la colloca alla rinfusa, abbandonando alla vista della vittima il tranello architettato, e glie lo mostra, l' abilità non è più del truffatore, che vedrebbe fallito il suo piano, se l' altra, nell' arresa spensierata, che nessuno perdona, perchè proscritta dal senso comune, non si fosse volonterosa gettata a capo fitto entro le maglie, che poteva evitare. Qui, no, non fu la efficacia del mezzo, che la vinse: fu la sua stolida sconsideratezza. Si avventurò fra le fiamme crepitanti dell' incendio, non ignorando che il fuoco ustiona le carni e produce le piaghe, o di slancio s' immise nel vortice del lago, ben sapendo che l' acqua perigliosa travolge e poi annega.

Insomma, nella truffa punibile il danno deve provenire direttamente dall' insidia del truffatore, mai dalla volontà del danneggiato. È insegnamento antico, e pur sempre canone moderno del nostro diritto, che debba presumersi non aver risentito alcun danno, chi ebbe a soffrirlo per sua colpa. Ed è insegnamento, che seguirà tutte le genti, che verranno, perchè nessuno potrà mai ricorrere al suicidio, pretendendo di far credere che fu altri che l' uccise. Se, mentre corre il ciclista per la via, pedalando ricurvo sul manubrio, altri si getti d' improvviso per terra, perchè le ruote sobbalzino sul suo corpo, e possa più tardi presentare la frattura di una costola, quale risposta gli si dovrà dare, se osasse chiedere un indennizzo? Potrà una femmina, che, per amore o per calcolo, si diede

spontanea all' amplesso di un uomo, concorrendo connivente alla perdita dell' onore, pretendere più tardi d' essere stata la vittima di una violenza, quando avverte nelle viscere crescenti i primi palpiti d' una angosciosa maternità?

Tutto questo per il privato, che pretendesse protestare contro il danno, ch' egli volle. Anzi la gente gli riderebbe in faccia, se ardisse atteggiarsi a vittima della sua stoltezza. Proprio come farebbe, con chi, premendo incauto il bottone automatico di un congegno, si vedesse all' improvviso investito da una zaffata di acqua sibilante, che tutto lo bagna.

E l' ordine sociale? Neanche questo supremo interesse della tranquillità collettiva, avrebbe ragione di pretendere dal truffatore inetto la riparazione, che il consorzio civile à il diritto di chiedere ai rei, che sovvertono il pubblico equilibrio. E di dare con essa l' esempio, quando manca, nella inettitudine del mezzo, il pericolo di quella turbativa giuridica, per cui si crearono le garanzie vigilanti della legge penale.

Quando è il volere della vittima, che fa nascere il delitto, favorendo l' opera monca del reo, con una forma di complicità necessaria, che merita il biasimo della legge morale, l' ordine pubblico, che non si commove per chi volle il suo danno, deve chiedere conto a lei sola dell' evento e non ad altri, che, senza di lei, sarebbe stato impotente a compiere la sua impresa.

Sta bene che la legge protegga i deboli, contro le mene degli astuti. Anzi fra popoli civili dev' essere così, concedere maggior tutela a chi offra minore resistenza contro l' arte dei tristi. Come pro-

tesse la donna inferma di mente, annullandone il consenso a beneficio del reo, che si arrese all' ansia di una passione brutale, abusandone ; come protesse la giovanetta inesperta, che, sognando le rose della sua primavera, si lascia sottrarre alla sfera della paterna vigilanza e rapire dall' amante, che fu largo di enfatiche promesse per adescarla e poi condurla sulla via delle spine; così la protezione della legge penale deve spiegare tutta quanta la sua influenza anche in tema di truffa, quando occorre difendere le sostanze di chi, inetto a valido consenso per la debolezza del cervello o per la inesperienza degli anni, così proclivi a facile credulità, non sappia opporre un' immediata diffidenza, che lo salvi dal rapace artiglio dell' astuzia delinquente.

E deve spiegarla questa diffidenza, specie in tema di truffa, oggi che l' arte del truffare così dilaga fra la gente e si raffina, che l' aria stessa, che si respira è infetta pure di questo bacillo, che non va nei visceri, nè nel sangue a fissare il focolaio d' infezione, ma penetra di filato dentro le borse a suggerne d' un soffio il contenuto.

Tutto ciò è logico e doveroso, che, fra popoli civili, dove la legge del più forte più non impera sul diritto, debbano i codici penali completare gli insufficienti contro le seduzioni degli audaci. Un essere, che, per gli anni o per lo stato della mente, sia incompleto, o è una pianta, che, fino a quando non abbia messo fusto, che resista, à bisogno del palo, che la sostenga contro l' impeto dei venti, o è un cieco, che cammina incerto nel bujo eterno delle sue notti, seguendo la sua guida, inconscio della via, che percorre.

Ma la nostra tesi parte dal supposto che si tratti di esseri completi: di gente, ch' è dotata di quella comune pratica della vita, ch' è caratteristica di tutti i conviventi in società; di gente, che è fornita della sua fiaccola indivisibile, nel buon senso elementare, che viene dalla ragione più ovvia. La nostra tesi non cerca il genio, che si eleva a spaziare sovrano nel sublime, o l' intelletto, che oltrepassa la cerchia delle ordinarie capacità. Cerca semplicemente che il cervello funzioni normalmente entro la sfera della sua naturale potenza; che pulsi, nella sua virtù animale, per tutto ciò, che lo richiama, perchè possa dirsi, che lì dentro si agita lo spirito di un uomo cosciente, che pensa su gli eventi infiniti del mondo esteriore, che lo circonda, foggiandosi la sua filosofia. In conclusione, il tipo di cervello normale, che caratterizza la razza umana, per differenziarla dalle altre.

Non però il cervello, arido e rude, del primo uomo, che venne sulla terra a vivere la vita selvaggia, ubbidiente soltanto all' istinto della sua conservazione, ed assopito nel letargo della sua ignoranza profonda, ma quello, che, attraverso l' opera lenta e graduale dei secoli, è andato attivando tutta la forza delle sue cellule, disponendosi, come la lastra sensibile della camera oscura al guizzo della luce, a ritenere le impronte della prima su tutte le scuole, quella della pratica della vita. In tanto cammino, che à percorso la irrequieta civiltà, lasciando per la via le sue orme indelebili, non regge più il confronto fra l' uomo primitivo, che appartiene alla genesi e l' uomo non ignudo del nostro tempo. La stessa differenza, che corre fra un uomo, che dorme e un altro, che à gli oc-

chi ben aperti; fra un tardigrado a piedi, che non arriva mai, e un sollecito, che passa come il lampo sull' ali del vapore o dell' elettricità. Quello di oggi, è un altr' uomo. È la pietra preziosa, detersa da tutte le impurità della terra, nelle cui viscere si andò cristallizzando, perchè discopra l' ultima vaghezza del suo splendore. Oggi è l' uomo, che vola.

Or sarebbe logico, in tema di truffa, trattare questi due uomini alla medesima stregua? E così confondere i tempi, saltando di piè pari tutta l' opera civilizzatrice dei secoli? Quando si dicesse che l' artificio o il raggiro fu atto a ingannare, solo perchè riuscì a carpire il denaro a un ignorante, è evidente che si verrebbe ad attingere alla fonte della ignoranza il criterio, per cui divenne valido il mezzo usato dal truffatore. Il che significa riconoscere la sua inettitudine, per chiunque altro non si fosse trovato nelle condizioni della vittima. E allora questa ignoranza, ritenuta come argomento valido a eccitare la difesa sociale, ricaccia il sole all' occaso, arretrando nel buio questi tempi di vividi bagliori, che non rinnegano le conquiste civili, che si sono andate cumulando, come a guida dell' umana convivenza, e che non possono più consentire che l' ignoranza passi come una scusa, quando non deve considerarsi che una colpa. Perocchè questa non è più l' èra del compatimento; è quella invece della rampogna, per chi non à camminato coi tempi. E sono i tempi progrediti, che ànno da imperare su gli uomini. Non gli uomini sui tempi. Peggio per coloro, che non li ànno sentiti, che rimarranno alla coda di tutti gli altri. E non saranno davvero quelli, che detteranno la legge e disciplineranno il diritto.

È canone fondamentale, scritto nei codici di tutto il mondo civile, che la ignoranza della legge non scusa. Perchè si sa, che, quando la legge è fatta ed è promulgata dai pubblici poteri nelle forme, che sono valide a imprimerle il carattere della obbligatorietà, fa sorridere la discolpa, che uno zotico qualunque accampasse della ignoranza della legge, per sottrarsi comodamente alla responsabilità di averla violata. Sta la presunzione di ordine generale, che ogni cittadino sia obbligato a conoscerla, anche se la ignora. È cittadino, e basta. Deve saper leggere, anche se non sa compitare.

Qui nel nostro caso non si tratta di una legge scritta, cui tutti debbano rigoroso rispetto, sotto la minaccia della sua repressione punitiva, ma si tratta di un corpo d' insegnamenti morali ed educativi, che ànno aperto l' umano cervello a una pratica abitudinale di vivere intellettivo, che à con sè i suoi accorgimenti e le sue riflessioni, per accogliere tutto quello, che la ragione consente e rifiutare quel che alla ragione ripugna. Sicchè si tratta di una conquista sociale, che corrisponde a quella di una legge. E nessuno deve ignorarla questa conquista. Perchè, se accada che taluno resti la vittima di un fatto, che egli volle, per non aver avuta quella facile visione del danno, ch' era in obbligo di avere, per la comune accortezza, che si à ben diritto di esigere da lui, come conseguenza dell' umano progresso, non insorga a invocare il pretesto della sua ignoranza, perchè la pubblica censura gli rimproverebbe l' offesa recata al suo tempo e il mancato contributo del suo buon senso all' equilibrio intellettuale, ch' egli à da concorrere a mantenere nella pubblica convivenza. Egli ave-

va il dovere di non essere un ignorante, E se lo fu, la colpa è sua, di aver fatto, come il pigro soldato, che in una marcia si distacca dal suo reggimento, perdendo anche il passo. Dovranno tutti gli altri soldati, che camminano di conserva con la musica in testa, attendere che arrivi? No; perchè la solerzia di molti, ch' è la norma, non deve cedere alla pigrizia di un solo, che diviene la eccezione.

Anche fra i consorzi civili, che marciano progredendo e perfezionandosi, si trovano gli uomini, che rimangono addietro e arrivano in ritardo. Ma tutti gli altri non ànno da preoccuparsi di questi fiacchi del cervello, che, pur potendo, non seppero mettersi alla pari. Sono come i neghittosi, che possono e non fanno. E quando sono i più, che prevalgono, il diritto delle maggioranze, dev' essere quello, che impera. I meno non ànno ragione di dettar legge: devono subire la legge dei più. Ed è quella dei più, che forma per tutti la direttiva dominante. Una stonatura in una bella armonia, potrà attestare della poca elasticità delle labbra o delle dita del suonatore, che maneggia l' istrumento, ma la stonatura, che potrà provocare il fischio di un orecchiante indispettito, non guasta mai la sorprendente maestria del compositore, che è quella, che vale. Una società, che attraverso la scuola dei secoli, pazientemente sviluppando e correggendo, come lo scultore col cesello sul blocco di marmo, da cui fa uscire poco per volta la ricciuta testa dell' angioletto, che à concepito, è giunta a dare una palestra alle menti, perchè comprendano gli agguati e i segreti del mondo, e distinguano la lealtà dei buoni dall' arte subdola dei ciarlatani,

non si commove dei piccoli urti, che riceve da chi è rimasto al di fuori. Tira innanzi coi molti e non si cura dei pochi, perchè è la forza del numero, che deve girare la ruota, trascinando anche gli altri.

Sicchè il diritto, ch' è un prodotto eminentemente sociale e che deve avere la impronta dell' ambiente, ch' è preposto a regolare, non può dividere la sua funzione, che dev' essere unica ed eguale per tutti. Una tutela speciale per i tardivi, da cui si à ragione di pretendere il contributo degli altri, darebbe adito alle due misure, da cui origina lo sconcio della disuguaglianza, che offenderebbe le supreme prerogative del diritto. E d'altronde questa tutela speciale, che rappresenterebbe apertamente il regresso nella nota dominante dei tempi, verrebbe a costituire, da una parte la ingiustizia di un premio a chi non lo à meritato, dall' altra un incoraggiamento a persistere nella infingardaggine colpevole.

In altri termini, si darebbe un aiuto a quella ignoranza, ch' è una vergogna della civiltà e che il diritto per primo, con la influenza del suo potere, deve far scomparire.

Perchè quando questi viandanti dell' ultima corsa, si accorgeranno che il diritto non li protegge, impareranno a loro spese a sollecitare il passo per raggiungere gli altri. Non v' è quanto l' abbandono, che faccia sentire il bisogno della socievolezza. Lo dimostra anche il fanciullo, che fa la bizza per istrada e si getta per terra; se la mamma, che à cercato invano rabbonirlo, si risolve indispettita a continuare il suo cammino, il fanciullo scoraggiato nell' isolamento, si leva in piedi chiamandola perchè l' aspetti, e correndole dietro.

Ma intendiamoci. Tutta la nostra sociologia si basa su di un concetto fondamentale. Non sull'artificio o raggiro raffinato, che, come provano l' effemeridi del delitto, riesce spesso a irretire anche i cervelli d'alto rango, e contro cui si manifesta debole difesa la ragione coartata, ma essenzialmente su quello, che si presenti nella sua esteriorità così grossolano e così sciocco, da rappresentare senz'altro una goffaggine del truffatore. Ed è soltanto su questa specialissima natura del mezzo, che noi ci fermiamo, per asserire coi tempi la sua assoluta inettitudine; perchè tutti i cervelli, organicamente normali, ànno l' obbligo di comprendere la grossolanità del maneggio. Se ve ne á qualcuno, che non la veda, mentre dovrebbe vederla, è un cervello, che, avendo torto, non può sperare nella protezione della legge, che l' abbandona al suo errore madornale.

Se, nella sua ingenua cecità, si espose al sacrificio, mentre poteva facilmente evitarlo, soffra in pace il danno, che gli arrecò la sua follia. Piuttosto che mettere in evidenza il suo sproposito da minchione, é meglio che taccia, se vuole almeno risparmiarsi il pubblico dileggio.

Ora tornando alle nostre tre carte, quale raggiro più grossolano e più scoperto della piega visibile, che il giocoliere fa apparire a una punta della figura, nell' atto che le mostra agli astanti? Quando, nella destrezza delle dita, accompagnata dall' incenso della loquela verbosa, il giocoliere metterà a posto le carte, ma chi non à da capire che non può essere più la figura quella carta coperta, che presenta la piega? Evvia, ma chi non comprende col buon senso il più elementare, di

cui devono di necessità essere dotati tutti gli uomini, che il giocoliere non può dare egli stesso, con quella piega, la indicazione della carta, che vince? Evidentemente sarebbe come aprire il sacco, perchè gli astanti vi mettessero dentro le mani, conquistando un comodo bottino. È mai possibile, se pur non è un pazzo, che un giocoliere si esponga con simile disinvoltura allo sbaraglio d' essere spennacchiato? E perciò, qual' è quel cervello, che, nella troppa facilità della vincita, non à subito da intuire che gatta ci cova? Anzi la strana particolarità della carta segnata, dovrebbe fare l' ufficio del fantoccio di paglia, che, vestito di cenci e armato di bastone fra le braccia conserte, è collocato in mezzo al campo a far da spauracchio ai volatili, perchè non danneggino il seminato. Dovrebbe indurre a sfuggirla, per la crassa prodigalità, che desta subito sospetto, creando la diffidenza. I guadagni a troppo buon mercato, sono per solito spinosi.

Ma chi è che può credere sul serio, oggi che le favole sono rimaste a dilettare i fanciulli e che i diabolici poteri appartengono solo al regno incantato delle fate, che il prestigiatore inghiottisca davvero la stoppa, per trarne dallo stomaco la lunga striscia della fetuccia a colori?

E se di tre cappelli, ch' egli à tolti al pubblico, che assiste alla sua rappresentazione, disponendoli in linea sul tappeto della sua tavola, ne alza uno mostrando apertamente di riporvi la tortora dall' ali battenti, che à tolta dalla gabbia, chi sarà mai quel gonzo spettatore, che, invitato a scegliere fra i cappelli, ove la tortora si trovi, dimenticando che si è in tema di prestigio, indichi proprio quello, sotto cui mostrò visibilmente di riporla?

Dunque gioco d' azzardo tutto al più, quello delle tre carte, ma truffa mai; perchè, in conclusione, non può dirsi in diritto, che abbia avuta la intenzione di truffare, chi usò di un mezzo così ridicolo ed inabile, che, per sè stesso, non poteva avere l' intrinseca virtù di trarre in inganno.

Se altri ciecamente si avventurò all' alea del guadagno, ribellandosi al consiglio della sua ragione naturale, di cui aveva il dovere di ascoltare la voce, si dolga con sè medesimo, se la legge penale non à provvedimenti da adottare. Essa vige soltanto per l' ordine pubblico contro gli assalti temibili dei delinquenti, ma non per la stoltezza di quei privati, che rendono per loro volere pericolosa una delinquenza, che di per sè sarebbe impotente a turbarlo. Se è vero che l' equilibrio sociale disponga nelle sue leggi repressive, norme rigorose di protezione in favore delle vittime del delitto, come può dirsi di grazia vittima di altrui, quella che à voluto essere vittima di sè stessa?

Al giocoliere dunque nessuna pena, perchè il il suo mezzo non desta alcun pubblico allarme; e alla vittima, un bel colpo di frusta, perchè solleciti il passo. Oggi è legge sociale, che gli uomini normali abbiano l' obbligo di ragionare: ed è vergogna che debba esservi il sordo, che non vuole sentire. Quei, che sono imbecilli per vizio patologico, destano rimpianto e devono essere protetti, ma gli altri che li imitano, perchè sonnecchiano a sole già alto, quelli sono i fedifraghi dei tempi e gli spergiuri della civiltà.

Si puniscono col non punire.

1204422 P